



Comune di Domus de Maria

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 del 19/07/2007

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DELLE CENERI - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE TARIFFE.

Originale

L'anno **duemilasette** addì **diciannove** del mese di **Luglio** alle ore **18.00** in Domus de Maria e nella sala delle adunanze della Sede Municipale.

Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

1.	Piddu Martina	Consigliere-Assessore	SI
2.	Orrù Emanuele	Consigliere-Assessore	SI
3.	Fadda Paolo	Consigliere-Assessore	SI
4.	Boi Roberto	Consigliere-Assessore	SI
5.	Pierluigi Cabras	Sindaco	SI
6.	Angioni Fabio	Consigliere	SI
7.	Caredda Susanna	Consigliere	SI
8.	Ledda Paolo	Consigliere	SI
9.	Pantaleo Antonio	Consigliere	SI
10.	Spada Maria Concetta	Consigliere	SI
11.	Tronci Luigina	Consigliere	AG
12.	Leori Maria Carla	Consigliere	SI
13.	Zedda Giorgio	Consigliere	AG

PRESENTI: 11
ASSENTI GIUSTIFICATI: 2

Presiede la seduta il Sig. Pierluigi Cabras

Assiste il Segretario Comunale Dott. LOBINA ANTONIO

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Comune di DOMUS DE MARIA

Provincia di Cagliari

Deliberazione AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DELLE CENERI - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE TARIFFE. n. 4 del 19/07/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

“AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DELLE CENERI - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE TARIFFE.”

Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Sentito l' intervento del Consigliere di Minoranza Maria Concetta Spada allegato alla delibera;

Sentito gli interventi dei Convenuti;

Con la seguente votazione:

favorevoli n. 9 (Cabras – Orrù – Piddiu – Boi – Fadda – Angioni – Caredda – Pantaleo – Ledda)

astenuti n. 2 (Leori – Spada)

DELIBERA

Di approvare la modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria, inserendo, successivamente all'articolo 52 gli articoli sotto riportati :

Art. 52 bis -Affidamento in custodia delle ceneri

1. L'affidamento personale di un urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna dovrà essere stabilmente collocata, in luogo abitato e custodito sulla base della volontà espressa del defunto;
2. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1) e 2) della Legge 130/2001; in assenza deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riguardo all'affidatario designato per la custodia personale delle ceneri. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti fenomenici cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto del defunto.
5. I soggetti di cui al comma 2, presentano al Comune ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento e custodia personale che dovrà contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del defunto;
- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di presa in consegna delle ceneri e regolare autorizzazione al trasporto rilasciata in competente bollo;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell' affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli, anche periodici, da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare per iscritto l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri non solo nell'ambito della stesso luogo o abitazione ma anche nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- In caso di ristrutturazione e/demolizione del fabbricato di conservazione e di custodia dell'urna cineraria è fatto obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale che trattasi di immobili nel quale risulta custodita un'urna cineraria;

- nel caso in cui nello stesso luogo con l'affidamento dell'urna cineraria venissero autorizzate la custodia e la conservazione di più urne cinerarie sarà necessario acquisire preventivamente parere positivo dell'autorità sanitaria per la somma delle stesse urne cinerarie;
- la conoscenza e l'osservanza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzate delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui l'assegnatario non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo di informare preventivamente l'Amministrazione Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione alla custodia del cambio di abitazione o della variazione della residenza anagrafica (emigrazione in altro comune) dell'affidatario indicando il Comune di destinazione.
- di comunicare le variazioni di cui sopra anche l'Ufficiale Sanitario dandone ricevuta e copia dell'avvenuta comunicazione all'Amministrazione Comunale.
- di garantire che l'una o le urne cinerarie affidate siano custodite all'interno di una abitazione abitata, provvisto di serratura.

6. I suindicati obblighi si trasferiscono anche nei casi di successione ereditaria agli eredi i quali intendano conservare le ceneri .

7. E' vietato la visibilità pubblica esterna dell'urna cineraria.

8. E' vietata la profanazione dell'urna e la dispersione delle ceneri.

9. Le inosservanze ai dispositivi del presente regolamento saranno perseguite e sanzionate nei termini di legge.

Art. 52 ter – Spese

Per le tariffe per la cremazione e per la dispersione o la conservazione delle ceneri si rimanda alle disposizioni stabilite con Decreto 01 luglio 2002 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute.

Art. 52 quater-Adeguamenti normativi

Si da atto che si provvederà all'adeguamento delle disposizioni del presente capo a seguito di emanazione di apposita normativa regionale o nazionale.

Di stabilire che per il rilascio dell'autorizzazione in parola e per la eventuale verifica di controllo sia corrisposta la tariffa nella misura che il Consiglio Comunale andrà a stabilire e che di seguito si propone nella misura indicata:

- Rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione..... euro 50,00
- Verifica della regolare conservazione dell'urna cineraria..... euro 25,00
- Presa d'atto di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria..... euro 25,00

– Di ritenere che non debba essere applicata alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale;

Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione : immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PIERLUIGI CABRAS



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott LOBINA ANTONIO

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Domus de Maria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene:

- Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24.04.07 come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott LOBINA ANTONIO



Comune di DOMUS DE MARIA

Provincia di Cagliari

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale N. 2 DEL 12/07/2007

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DELLE CENERI - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE TARIFFE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il regolamento Comunale di Polizia Municipale approvato con delibera C.C. n. 101 del 19/11/1998;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 28/06/2007 avente ad oggetto: "Autorizzazione all' affidamento e conservazione urna cineraria modalità e procedura".

Ritenuto dover apportare modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 101 del 19/11/1998 inserendo, successivamente all'articolo 52, gli articoli 52 bis – 52 ter e 52 quarter;

PROPONE

al Consiglio Comunale di approvare la modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria, inserendo, successivamente all'articolo 52 gli articoli sottoriportati:

Art. 52 bis -Affidamento in custodia delle ceneri

1. L'affidamento personale di un urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna dovrà essere stabilmente collocata, in luogo abitato e custodito sulla base della volontà espressa del defunto;

2. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1) e 2) della Legge 130/2001; in assenza deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riguardo all'affidatario designato per la custodia personale delle ceneri. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti fenomenici cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto del defunto.

5. I soggetti di cui al comma 2, presentano al Comune ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento e custodia personale che dovrà contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del defunto;
- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di presa in consegna delle ceneri e regolare autorizzazione al trasporto rilasciata in competente bollo;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell' affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli, anche periodici, da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare per iscritto l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri non solo nell'ambito della stesso luogo o abitazione ma anche nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- In caso di ristrutturazione e/demolizione del fabbricato di conservazione e di custodia dell'urna cineraria è fatto obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale che trattasi di immobili nel quale risulta custodita un'urna cineraria;



Comune di DOMUS DE MARIA

Provincia di Cagliari

- nel caso in cui nello stesso luogo con l'affidamento dell'urna cineraria venissero autorizzate la custodia e la conservazione di più urne cinerarie sarà necessario acquisire preventivamente parere positivo dell'autorità sanitaria per la somma delle stesse urne cinerarie;
- la conoscenza e l'osservanza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzate delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui l'assegnatario non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo di informare preventivamente l'Amministrazione Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione alla custodia del cambio di abitazione o della variazione della residenza anagrafica (emigrazione in altro comune) dell'affidatario indicando il Comune di destinazione.
- di comunicare le variazioni di cui sopra anche l'Ufficiale Sanitario dandone ricevuta e copia dell'avvenuta comunicazione all'Amministrazione Comunale.
- di garantire che l'una o le urne cinerarie affidate siano custodite all'interno di una abitazione abitata, provvisto di serratura.

6. I suindicati obblighi si trasferiscono anche nei casi di successione ereditaria agli eredi i quali intendano conservare le ceneri .

7. E' vietato la visibilità pubblica esterna dell'urna cineraria.

8. E' vietata la profanazione dell'urna e la dispersione delle ceneri.

9. Le inosservanze ai dispositivi del presente regolamento saranno perseguite e sanzionate nei termini di legge.

Art. 52 ter – Spese

Per le tariffe per la cremazione e per la dispersione o la conservazione delle ceneri si rimanda alle disposizioni stabilite con Decreto 01 luglio 2002 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute.

Art. 52 quater-Adeguamenti normativi

Si da atto che si provvederà all'adeguamento delle disposizioni del presente capo a seguito di emanazione di apposita normativa regionale o nazionale.

Di stabilire che per il rilascio dell'autorizzazione in parola e per la eventuale verifica di controllo sia corrisposta la tariffa nella misura che il Consiglio Comunale andrà a stabilire e che di seguito si propone nella misura indicata:

- Rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione euro 50,00
- Verifica della regolare conservazione dell'urna cineraria..... euro 25,00
- Presa d'atto di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria..... euro 25,00



–Di ritenere che non debba essere applicata alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale;

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
(Marcello Porcina)

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA
(ART. 49 D. LGS. 18/08/2000 N. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(NOME E COGNOME)

Comune di DOMUS DE MARIA
Provincia di Cagliari

<p>PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (ART. 49 D. LGS. 18/08/2000 N. 267)</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ignazio Cara)</p> <p>_____</p>
<p>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ART. 153 COMMA 5 D. LGS. 18/08/2000 N. 267)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ATTESTA CHE LA SPESA PREVISTA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEGLI STANZIAMENTI INDICATI</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ignazio Cara)</p> <p>_____</p>
<p>VISTO DI CONFORMITA' (ART. 97 COMMA 2 D. LGS 18/08/2000 N. 267)</p> <p>IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME VISTO FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELLA PRESENTE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLE LEGGI, DELLO STATUTO COMUNALE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI</p>	<p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p> _____</p> <p></p>

COMUNE	
DOMUS DE MARIA	
19. LUG. 2007	
PROT. N. 525	CAT.
CLASS.	FASC.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto custodia delle ceneri funerarie C.C. del 19/07/07

Si coglie l' occasione per evidenziare che l' amministrazione non ha provveduto alla predisposizione degli appositi loculi cimiteriale adatti alla decorosa conservazione delle urne cinerarie.

Infatti attualmente le urne cinerarie vengono sepolte nei loculi predisposti per le bare.

Manca inoltre un apposito spazio all' interno del cimitero dedicato e predisposto secondo le norme per lo spargimento delle ceneri funerarie .

Si chiede che la presente costituisca parte integrante del verbale della delibera e s' invita il presidente del Consiglio a provvedere in merito .

I consiglieri del gruppo politico "Faro"

Messina
A. U. A.
M. J.

serata 19/07/07

Alip